

Marca  
da bollo

**DOMANDA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI  
ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE**

Legge 22 maggio 1999, n. 251

N.ro Prot./ Anno /

Alla Camera di Commercio

GENOVA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_  
(Comune) (Prov. )

il \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ cap \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ Codice fiscale

quale titolare/legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_

iscritta al Registro imprese della Camera di Commercio di Genova, n. REA \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ con laboratorio in \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

- l'iscrizione al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 22/5/99, n. 251 e degli artt. 26 e 27 del D.P.R. 30.5.2002, n. 150
- la concessione del marchio di identificazione ai sensi degli artt. 7 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 251 e 12 del D.P.R. 30.05.2002, n. 150
- la riassegnazione del marchio di identificazione ai sensi dell'art. 29 comma 4 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 150 per la:

ditta individuale \_\_\_\_\_

società \_\_\_\_\_

con la qualifica di:

- venditore di materie prime o di semilavorati di metalli preziosi
- fabbricante di oggetti in metalli preziosi
- importatore di oggetti in metalli preziosi

### **AMMONITO**

sulla responsabilità penale prevista dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 cui va incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ed informato che, qualora si accerti la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

### **DICHIARA**

- che i dati sopra riportati corrispondono al vero
- che la sede legale risulta essere presso la provincia di Genova
- di non avere riportato condanne per delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione da due a cinque anni
- di non avere carichi penali pendenti e di non essere sottoposto a misure di prevenzione, decadenze, divieti previsti dalla legge per la lotta alla delinquenza mafiosa, né a proprio carico, né a carico di conviventi
- di essere in una delle due situazioni sottoindicate:

- titolare della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza in base all'art. 127 del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, in data \_\_\_\_\_ l'attività di \_\_\_\_\_
- iscritto all'Albo delle imprese artigiane al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

identificato mediante \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 3 L. 127/97 e successive modificazioni

## **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ASSEGNATARI DEI MARCHI DI IDENTIFICAZIONE**

1. Attestazione del versamento di euro 31,00 per diritti di segreteria sul c/c/p n. 527168, intestato alla Camera di Commercio di Genova, con la causale "diritti di segreteria per iscrizione Registro orafi".
2. Attestazione del versamento di euro 65,00, se impresa artigiana, o euro 258,00, se impresa industriale, euro 516,00 se industria con più di cento dipendenti, per diritti di saggio e marchio sul c.c.p. 28679124, intestato alla Camera di Commercio di Genova – Ufficio metrico, con la causale "diritti di saggio e marchio".

A titolo di cortese collaborazione ed al fine di agevolare i successivi controlli d'ufficio si invita a produrre la licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza in base all'art. 127 del T.U. approvato con R.D. 18/6/1931, n. 773 in originale, o copia della denuncia d'inizio attività per la presa visione da parte dell'Ufficio.

**Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 comma 11 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.**

---

## **INFORMAZIONI RELATIVE AL MARCHIO PER METALLI PREZIOSI**

### **Per la richiesta del marchio identificativo per metalli preziosi**

Se la ditta è iscritta all'Albo artigiani, può presentare domanda di iscrizione al registro assegnatari di marchio identificativo per metalli preziosi (compilare il modulo apposito) ed eseguire i versamenti indicati in calce alla domanda.

Se la ditta non è iscritta all'Albo artigiani, deve:

1. chiedere alla Pubblica sicurezza l'autorizzazione alla produzione di oggetti in metallo prezioso e fornire a questo ufficio una copia di detta autorizzazione
2. se la ditta è prevalentemente commerciale, occorre richiedere all'Ufficio metrico un sopralluogo per l'accertamento della presenza della dotazione strumentale minima del laboratorio. Per tale accertamento la Camera di Commercio emetterà fattura per un importo pari a euro 22,50 + IVA 20%

Solo per le industrie: dichiarazione (in bollo ) del numero dei dipendenti.

### **Per il ricavo dei punzoni per marchio identificativo**

Domanda in bollo su modulo predisposto indicante la ditta presso la quale effettuare la coniazione dei punzoni ed il numero dei punzoni occorrenti, suddivisi per tipo e grandezza.

Pagamento della fattura emessa dalla Camera di Commercio della provincia dove ha sede la ditta presso la quale verrà effettuato il ricavo dei punzoni, secondo le modalità indicate dalla stessa Camera di Commercio.

### **Per il rinnovo della concessione del marchio**

**Entro il 31 gennaio di ogni anno**, occorre eseguire un versamento di importo pari alla metà del diritto versato per la concessione, da eseguirsi sul c.c.p. **28679124** intestato alla Camera di Commercio di Genova – Ufficio metrico con causale "rinnovo marchio assegnatari", da conservare presso la sede della ditta ed esibire a richiesta in caso di ispezioni o controlli d'ufficio.

I versamenti effettuati oltre il termine anzidetto devono essere integrati da una sovrattassa pari a 1/12 dell'importo di cui sopra, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con causale "diritti di mora".

Si ricorda inoltre di comunicare eventuali variazioni della Ditta che comportino una trasformazione dell'attività produttiva (es. da ditta individuale a srl o viceversa), cambiamento di sede legale, in conseguenza delle quali è necessario restituire il marchio assegnato e richiedere un nuovo numero di marchio identificativo o chiedere la conferma del suddetto marchio.

**In caso di smarrimento dei punzoni.**

**La normativa prevede l'obbligo di inviare all'Ufficio metrico entro 48 ore, una denuncia di avvenuto smarrimento, avendo inoltre cura di avvertire l'ufficio in caso di ritrovamento.**

**Per la cessazione dell'attività di produzione orafa.**

I punzoni in dotazione alla ditta devono essere restituiti all'Ufficio metrico affinché provveda alla deformazione degli stessi.

Viene consegnato un verbale che attesta la restituzione o presentazione di denuncia per eventuali smarrimenti.

**Si ricorda infine che:**

- il possesso del marchio è conseguente all'attività di produzione di oggetti in metallo prezioso
- il marchio identifica la ditta autorizzata; pertanto i punzoni devono essere adoperati esclusivamente dalla ditta titolare di marchio identificativo
- ai sensi del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 i punzoni per metalli preziosi devono essere costantemente presenti presso la sede o le unità locali della ditta, con l'unica eccezione prevista dall'art. 17 del suddetto decreto (titolari di marchio che previa autorizzazione scritta fanno apporre il proprio marchio ad altri soggetti titolari di marchio identificativo che partecipano al processo produttivo)
- le ditte produttrici hanno l'obbligo di effettuare il rinnovo della concessione del marchio nei tempi e con le modalità anzidette, indipendentemente dal ricevimento di comunicazioni riguardanti detto rinnovo
- qualora la ditta assegnataria richiede la cancellazione dall'Albo artigiani, per continuare a produrre oggetti in metallo prezioso e conservare il marchio, deve richiedere alla Pubblica sicurezza l'autorizzazione alla fabbricazione di oggetti in metallo prezioso, quindi comunicare la variazione all'Ufficio metrico della Camera di Commercio di Genova e, ove previsto, integrare l'importo per la concessione del marchio identificativo.

Tra le modifiche introdotte dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 150, pubblicato sulla G.U. 25/07/02, n. 173 - regolamento applicativo del decreto 251 - è da notare il contenuto dell'art. 30, comma 2:

“Il trasferimento di proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, dell'impresa che produce oggetti in metallo prezioso comporta, altresì, il trasferimento a chi subentra del marchio di identificazione, sempre che il subentrante continui l'esercizio della medesima attività, sia in possesso della licenza di pubblica sicurezza, ove richiesta, e comunichi alla Camera di Commercio entro il termine di trenta giorni” i dati della ditta subentrante e la volontà di proseguire nell'attività di produzione orafa (chiedere la conferma del marchio).

G. U. Serie Generale n. 180 del 3/8/1999 - Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251